

ORIGINALE



Deliberazione n° 13
del 29/04/2016

Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) anno 2016

L'anno 2016, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BADALOTTI MANUELA	Sindaco	X	
2	BENAGLIA BEATRICE	Consigliere		X
3	BERTOLOTI COSTANZA	Consigliere	X	
4	RONDELLI ELISA	Consigliere		X
5	POZZI FAUSTO	Consigliere	X	
6	PIVA RICCARDO	Consigliere	X	
7	RESTA SANDRO	Consigliere	X	
8	MARASTONI SILVIA	Consigliere	X	
9	FERRARI DAVIDE	Consigliere	X	
10	BIANCHI MARCO	Consigliere	X	
11	BORSARI MARIA ROSA	Consigliere	X	
12	LANDINI CRISTIAN	Consigliere	X	
13	ASSEGUIDI LORENZO	Consigliere	X	
			11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO.

La Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto, inoltre, che la medesima legge di stabilità 2016 n.208 del 28 dicembre 2015, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2014, per la parte relativa alla componente IMU ;

Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dell' 8 aprile 2016, immediatamente eseguibile;

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 e le previsioni di spesa contenute nel DUP 2016 -2018, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, applicando le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,5 %
ABITAZIONE PRINCIPALE A2/ A3 /A4 /A5 /A6/ A7/	ESENTE
ALiquota BASE	0.94 %
AREE FABBRICABILI	0.94 %
TERRENI AGRICOLI	0.94 %
TERRENO AGRICOLO posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	ESENTE
FABBRICATO RURALE AD USO STRUMENTALE	ESENTE
Detrazione per abitazione principale	200,00

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti :

- il D.M del Ministero dell'interno del 28/10/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

- il D.M del Ministero dell'interno del 01/03/2016 (pubblicato sulla G.U n. 55 in data 07/03/2016), che differisce ulteriormente i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli enti locali al 30 aprile 2016;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;

Visti :

- il Decreto Legge 6/12/2011,n .201, convertito,con modifiche,dalla Legge 214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 27, c.8, della Legge n.448/2001;
- la Legge n.147/2013 (legge di stabilita' 2014)
- la Legge di stabilità 2016 n.208/2015
- Il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che i consiglieri dei gruppi: Noi per voi e Partecipazione e Ambiente sono usciti dall'aula per le motivazioni riportate nell'atto C.C.. n. 7 in data odierna;

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di CONFERMARE, per l'anno 2016, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

FATTISPECIE	ALIQUOTA
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.5 %
Abitazione principale e relative pertinenze –categorie A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7	ESENTE
ALIQUOTA ORDINARIA	0.94 %
TERRENI AGRICOLI	0.94 %
AREE FABBRICABILI	0.94 %

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

FABBRICATO RURALE AD USO STRUMENTALE	ESENTE
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IAP	ESENTE
DETRAZIONE per abitazione principale	€.....200,00....

2. **DI CONFERMARE** nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ;
3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, favorevoli n. 7 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto :
 - nell'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune per 30 giorni consecutivi ;
 - nell'apposita sezione " amministrazione trasparente " come previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, n. 33.

Deliberazione di CONSIGLIO N° 13 del 29/04/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- ☐ CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

BAGNOLO SAN VITO ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
